

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL NUOVO STATUTO ANCL S.U.

Approvato a ROMA il 21 Dicembre 2005 dal Consiglio Nazionale e modificato in data 28/3/2009

Art 1

Attività di proselitismo e verifica

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 e art. 21 lettera d)

1. L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro per l'attuazione dei punti previsti dall'art. 2 dello Statuto promuove, tramite la Giunta Esecutiva Nazionale, la massima diffusione territoriale della presenza sindacale ANCL SU e verifica periodicamente il funzionamento di tutti gli organismi territoriali sia regionali che provinciali.
2. La verifica avverrà a cura, congiunta, del Segretario Amministrativo Nazionale e del Segretario Tesoriere Nazionale, che si adopereranno per il ripristino del regolare funzionamento.
3. Ove ciò non fosse possibile la GEN procederà ai sensi della lettera d) dell'art. 21 dello Statuto

Art. 2

Commissione rapporti politici

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. c)

1. Per l'attuazione dello scopo di cui alla lettera c) dell'art.2 dello Statuto, la Gen propone al Consiglio Nazionale la nomina di una Commissione, composta di tre membri, preposta ai rapporti politici che si avvarrà del contributo scientifico del Centro Studi Nazionale
2. Le U.P. e i Consigli Regionali che costituiranno analoghe Commissioni a livello territoriale, dovranno fare riferimento e si coordineranno con la Commissione, di cui al precedente comma, per i contatti con i politici locali

Art 3

Rappresentanza negli organismi di Categoria

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. d)

1. I colleghi associati espressi dall'ANCL SU negli organismi istituzionali, sulla base di un programma da loro condiviso, hanno il dovere di dimettersi ove nel corso del loro mandato, attraverso condotte attive od atteggiamenti omissivi siano contrari alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

Art 4

Capigruppo ANCL

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 2 lett. d)

1. Ai fini dell'attuazione dello scopo di cui alla lettera d) dell'art.2 dello Statuto, ogniqualvolta l'Associazione sia rappresentata da propri iscritti, negli Organismi Istituzionali di categoria, la Gen ed i Consigli Provinciali per quanto di loro competenza, nomineranno, all'interno dell'Organismo, un capogruppo con compiti di coordinamento, indirizzo e raccordo.

Art. 5 Centro Studi Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 4

1. Il coordinatore del Centro Studi Nazionale, d'intesa con la GEN, organizza le attività di cui all'art. 4 dello Statuto, nel pieno rispetto delle priorità indicate dal Consiglio Nazionale.
2. In sede di approvazione del bilancio preventivo la GEN terrà conto del programma di lavoro e relativo impegno di spesa proposto dal Coordinatore del Centro Studi Nazionale.
3. Il coordinatore promuoverà la nascita di centri studio a livello locale, ne incentiverà l'attività raccogliendone i contributi culturali e propositivi.

Art 6 Formazione dei Dirigenti

Articoli di riferimento dello Statuto: art 4

1. I Consigli Provinciali promuovono la partecipazione dei giovani iscritti alle proprie attività, anche attraverso il loro inserimento negli organismi associativi.
2. Ai fini della formazione di cui al comma 3 dell'art. 4 dello Statuto, la GEN si farà carico di promuovere ed incentivare anche la partecipazione dei giovani iscritti.

Art 7 Organi di informazione

Articoli di riferimento dello Statuto: art5

1. Sono organi di informazione dell'Associazione, oltre IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO, anche:

- IL NOTIZIARIO A.N.C.L. S.U.
- LE GUIDE DEL CENTRO STUDI NAZIONALE A.N.C.L. S.U.
- INFORMA AZIENDA
- Il sito www.ancl.it e le estensioni com, org, ecc.
- Il sito www.anclsu.it e le estensioni com, org, ecc.
- Le pagine dei quotidiani e riviste specializzate curate dall'ANCL SU a seguito di convenzioni a livello nazionale
- Le circolari informatiche

2. Ai soli fini di proselitismo e di valorizzazione dell'immagine dei Consulenti del Lavoro, la rivista sindacale può essere inviata, su delibera della GEN, anche ai non iscritti.

Art 8 **Associati**

Articoli di riferimento dello Statuto: art.6

1. Gli associati, effettivi ed onorari, possono utilizzare il logo dell'ANCL SU avendo cura di indicare sotto lo stesso "iscritto all'Unione provinciale di....."
2. Ai fini della qualifica di praticanti quale associati simpatizzanti di cui alla lett. c) art. 6 dello Statuto si considerano tali coloro che
 - ✓ sono iscritti al Registro dei praticanti e stanno effettuando la pratica
 - ✓ non sono iscritti al Registro dei praticanti ma hanno sostenuto l'esame di abilitazione nella sessione dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione
3. Il praticante che in corso d'anno comunica la sua iscrizione all'Albo Provinciale dei Consulenti può far valere i suoi diritti di associato effettivo mantenendo l'anzianità di iscrizione,
4. Ai fini del rispetto della normativa sulla privacy e per gli effetti conseguenti, agli associati che abbiano rimesso quote senza la prescritta istanza (art. 6 comma 6 dello Statuto), deve essere richiesta la sottoscrizione della prescritta domanda completa dell'assenso all'utilizzo dei dati personali.

Art 9 **Associati Onorari**

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 6

1. La proposta d'iscrizione ad Associato Onorario, adeguatamente motivata, può essere formulata da un Consigliere Nazionale direttamente alla Giunta Esecutiva Nazionale oppure da un associato effettivo alla propria Unione Provinciale, che la trasmetterà, corredata da parere di merito, alla Giunta Esecutiva Nazionale per la delibera di competenza dopo aver sentito il Consiglio Regionale.

Art 10 **Delibera di iscrizione**

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 7

1. In caso di trasferimento in corso d'anno l'associato non perde l'anzianità maturata precedentemente. In tale evenienza la Unione Provinciale potrà richiedere al neoiscritto solo la quota annuale di competenza provinciale.
2. Contro il mancato accoglimento della domanda di adesione all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal diniego di iscrizione, al Collegio Provinciale dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.

Art 11
Quota associativa

Articoli di riferimento dello Statuto: art. 8

1. Nel caso di riduzione della quota di cui al comma 6 art 8 dello Statuto la parte di competenza del nazionale sarà proporzionalmente ridotta nel rispetto del limite del 50%.

Art 12
Diritti e doveri dell'associato

Articoli di riferimento dello Statuto: art 10.

1. Il termine di 30 giorni di cui all'art 10 Statuto si riferisce all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. In tutti gli altri casi è sufficiente il regolare pagamento

Art 13
Il Congresso Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 12.

1. Il quorum di cui all'art 12 comma 3 lett. b) deve intendersi con riferimento al numero di iscritti determinato alla data della richiesta
2. Per la convocazione del Congresso Nazionale, la Giunta Esecutiva Nazionale, nel rispetto delle norme statutarie, fissa il termine di svolgimento per le assemblee pregressuali in modo tale da consentire le regolari operazioni della Segreteria Amministrativa Nazionale per la convocazione dei delegati.

Art 14
Il Consiglio Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 16.

1. La richiesta motivata di cui all'art 16 comma 4 lett. b) quando perviene dalle U.P. o dai Consigli Regionali deve essere preceduta da apposita delibera dei rispettivi Consigli.

Art. 15
Composizione del Consiglio Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 17

1. I Presidenti delle unioni provinciali di Trento Bolzano e Aosta ai fini dell'applicazione dell'art. 17 comma 1° lettera b dello Statuto sono compresi tra i Presidenti regionali.
2. La delega di cui al precedente richiamo normativo deve pervenire alla segreteria nazionale prima dell'inizio dei lavori e perde efficacia al termine degli stessi.

3. Il delegato non può essere componente Gen.

Art. 16
Compiti del Consiglio Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 18

1. Tra le nomine di cui all'art. 21 lett. f) rientrano quelle della Commissione addetta ai rapporti politici, della Commissione per la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e di altre Commissioni permanenti.

Art. 17
L'Ufficio di Segreteria Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 19 e 21

1. La convocazione dell'Ufficio di Segreteria può avvenire in qualunque momento e con qualsiasi mezzo a cura del Segretario Generale Nazionale.
2. L'ufficio di Segreteria nazionale ha compiti tecnico-organizzativi e delibera, in casi urgenti, con successiva ratifica della G.E.N ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. b) dello Statuto.

Art 18
La Giunta Esecutiva Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 18

1. All'atto del suo insediamento, o alla prima riunione utile, il Consiglio Nazionale provvedere ad eleggere i componenti GEN tra i consiglieri di estrazione congressuale con elezioni libere a scrutinio segreto.

Art. 19
Convocazione della Giunta Esecutiva Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 20

1. In caso di richiesta di cui al comma 1 dell'art. 20 dello Statuto, il Segretario Generale deve fissare la data di convocazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
2. L'avviso di convocazione della Gen, nei modi e nei tempi di cui all'art.20 dello Statuto può essere trasmessa, per conoscenza, ai rappresentanti dell'Associazione che rivestono cariche nelle Istituzioni di Categoria o ai soli capogruppo di cui all'art.4 del presente Regolamento.

Art 20

Il Segretario Generale Nazionale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 22

1. In caso di mancata denuncia da parte del Segretario Generale Nazionale ad essere impossibilitato ad esercitare la propria carica è la GEN a rilevarne l'impedimento.
2. Il termine di 6 mesi di cui al comma 3 art.22 decorre dall'ultimo atto di rappresentanza dell'Associazione

Art. 21

Disposizioni relative ai procedimenti disciplinari. Arbitrato irrituale.

Articoli di riferimento dello Statuto: art 26

1. Il Consiglio Nazionale emana direttive di ordine procedurale cui i Collegi dei Probiviri dovranno attenersi.
2. I Collegi deliberano, quali arbitri irrituali, pronunciandosi secondo equità previo tentativo di conciliazione.
3. Essi cureranno lo svolgimento dei procedimenti secondo le modalità del Regolamento disciplinare.

Art. 22

Disposizioni relative alle controversie. Competenze nazionali e provinciali

Articoli di riferimento dello Statuto: art 26

1. Il Collegio dei Probiviri Nazionale, oltre ai casi di cui al comma 4 art.26 Statuto, ha competenza esclusiva in materia d'elezioni a livello nazionale e territoriale
2. Nel caso di proposizione di ricorso al Collegio in materia elettorale il ricorrente dovrà inviarne copia alla Gen.
3. Il Collegio dei Probiviri Provinciale ha competenza relativamente alle controversie insorte tra i componenti degli organi provinciali, tra un iscritto ed un organo provinciale e tra iscritti all'Unione Provinciale.
4. Se l'iscritto è un dirigente nazionale o regionale la competenza è del Collegio dei Probiviri Nazionale

Art. 23

La clausola compromissoria.

Articoli di riferimento dello Statuto: art 26

1. Gli associati e gli organi dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, Nazionale e Provinciale per le rispettive competenze, la soluzione delle controversie insorte in materia di:
 - Ammissione associati (art. 7 Statuto)
 - Quota associativa (art. 8 Statuto)
 - Perdita della qualifica di associato (art. 9 Statuto)

- Diritti e doveri dell'associato (art. 10 Statuto)
e su tutte le altre che possono formare oggetto di compromesso e sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti, nonché in merito all'invalidazione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione.

Art. 24 **Costituzione Unione Provinciale**

Articoli di riferimento dello Statuto: Titolo IV

1. Nel caso di Unione Provinciale dell'Associazione inesistente la Gen, di concerto con il Consiglio Regionale, ove costituito, nominerà un Commissario delegato alla sua costituzione.

Art 25 **L'Assemblea Generale Regionale**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 28

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Regionale, da trasmettere con lettera raccomandata A.R, dovrà contenere tutti i punti all'odg con l'indicazione del luogo, giorno, ora e dovrà essere inviato nei termini di cui all'art.28 3 comma.
2. In sede di prima costituzione degli Organismi Regionali la GEN fisserà la data dell'Assemblea Regionale Elettiva invitando le Unioni Provinciali ad indire le assemblee per la nomina dei delegati.
3. la mancata partecipazione dei delegati di una o più Unioni Provinciali della Regione all'Assemblea Regionale di cui all'art. 28 dello statuto non inficerà la validità, l'operato e le deliberazioni della stessa.
4. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente Regionale, l'Assemblea Regionale, per la sua sostituzione, è convocata in via straordinaria dal Vice-Presidente del Consiglio Regionale.
5. In caso di decadenza o dimissioni del Presidente Regionale si applicheranno per tutti gli altri organi regionali (delegati regionali –Collegio dei Sindaci Revisori) le norme previste dal punto 3 dell'art. 51 dello Statuto. Resteranno pertanto in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. (4 anni)
6. La previsione di cui all'art. 28 comma 5 Statuto si intende riferito al caso di regolare durata di incarico del Presidente Regionale.
7. Il Consiglio Regionale, almeno 4 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente Regionale, fissa la data dell'Assemblea Regionale Elettiva ed invita i Consigli Provinciali ad indire le assemblee per le nomine dei nuovi delegati all'Assemblea Regionale se hanno completato i 4 anni di mandato.
8. I Consigli Provinciali comunicheranno tempestivamente al Consiglio Regionale i nominativi dei delegati eletti con i rispettivi recapiti.
9. Il Consiglio Regionale terrà un'apposita evidenza dei nominativi dei delegati provinciali con relativi indirizzi e scadenza mandato al fine delle regolari convocazioni dell'Assemblea Generale Regionale.
10. Il Consiglio Regionale controllerà, sulla base delle quote incassate dal regionale, la corretta determinazione del numero dei delegati, ai sensi del 4° comma dell'art. 28 dello Statuto, eletti dalle singole Unioni Provinciali al momento della comunicazione di cui al precedente 7° comma.

11. le norme statutarie e regolamentari previste per l'elezione del Presidente Regionale vengono estese anche alle elezioni dei componenti del Collegio Regionale dei Sindaci Revisori.

12. L'assemblea Generale Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, potrà integrare e completare il presente regolamento, per il regolare funzionamento degli Organismi Regionali, nel rispetto dei principi statutari, inviandone copia al Consiglio Nazionale.

Art 26 **Il Presidente Regionale**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 28 e 29

1. La designazione a candidato alla Presidenza Regionale viene depositata, ai sensi dell'art. 28 10° comma dello statuto, dal Consiglio Provinciale di appartenenza previa specifica delibera.
2. Le candidature a Presidente Regionale, nelle Regioni in cui manchi il Consiglio Regionale, saranno presentate il giorno stesso dell'Assemblea Regionale nelle mani della Commissione Elettorale che, nella fattispecie, sarà espressa dall'Assemblea e composta da tre delegati non candidati.
3. In caso di decadenza od impedimento del Presidente Regionale assume provvisoriamente le funzioni di reggente il Vice-presidente regionale, che convocherà l'Assemblea Regionale entro 4 mesi dalla sua nomina, per eleggere il nuovo Presidente Regionale.

Art 27 **Il Consiglio Regionale**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 30

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Regionale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
2. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente o a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno tre giorni e conferma stesso mezzo ricevente.
3. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali, iscritti nelle U.P. della Regione.
4. Il Consiglio Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi.

Art 28 **Assemblea Provinciale con funzioni deliberative** **Avviso di convocazione**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 34 e 36

1. Se l'Assemblea viene convocata per i motivi di cui all'art. 36 dello Statuto la richiesta può avvenire, oltre dal Presidente, da parte:
 - a) del 50% degli iscritti al momento della richiesta
 - b) della maggioranza dei componenti effettivi il Consiglio Provinciale

Art 29
Assemblea Provinciale con funzioni elettive
Avviso di convocazione

Articoli di riferimento dello Statuto: art 35

1. La seconda convocazione dell'Assemblea provinciale di cui all'art.34 dello statuto, deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

Art 30
Elezioni degli Organi Provinciali. Modalità preliminari

Articoli di riferimento dello Statuto: art 35

1. Il Consiglio Provinciale per la definizione delle modalità preliminari alla convocazione dell'assemblea elettiva previste dall'art. 35 dello Statuto, deve essere convocato entro il termine del proprio mandato

2. Il Consiglio Provinciale, nella riunione per l'indizione dell'assemblea per il rinnovo degli organi provinciali, fissa:

- a) la data per lo svolgimento delle elezioni
- b) l'orario di inizio e chiusura delle operazioni di voto
- c) l'orario di inizio e chiusura del dibattito preelettorale
- d) le modalità ed i termini iniziali e finali di presentazione delle liste elettorali

3. La seconda convocazione della Assemblea provinciale deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione.

4. La lista o le liste elettorali possono contenere nominativi di associati in numero non superiore a quello dei candidati da eleggere, nonché eventuali membri in surroga.

5. Tutte le liste dovranno contenere il simbolo dell'ANCL SU e saranno contraddistinte dal numero di presentazione attribuito dalla Commissione Elettorale e da eventuali scritte o motti identificativi delle stesse.

6. Le liste, così contraddistinte, potranno contenere oltre ai nominativi dei candidati al Consiglio, anche i nominativi delle candidature riferite a:

- Collegio dei Sindaci Revisori (in numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti)
- Collegio dei Probiviri (in numero massimo di tre membri effettivi e due supplenti).

7. La lista, in assenza di candidati al Consiglio Provinciale, potrà, essere presentata anche per la candidatura dei soli componenti il Consiglio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Probiviri.

8. Le liste debbono essere firmate per accettazione dai candidati e sono valide se presentate da almeno un decimo degli iscritti, con un minimo di 4, all'Associazione con firme autenticate dal Presidente, da un suo delegato o da un pubblico ufficiale.

9. I presentatori non possono sottoscrivere più di una lista. I candidati non possono essere presentatori di liste nè componenti della Commissione Elettorale.

10. Nel caso di più liste, le stesse sono riportate nella scheda di votazione in ordine di presentazione. L'elettore esprime il voto tracciando un segno accanto al nome dei candidati

prescelti, anche su più liste, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

11. Nel caso di più liste è escluso il voto di lista.

12. Nel caso in cui venga presentata una sola lista con un numero di candidati uguale al numero dei candidati da eleggere, l'elettore dovrà esprimere le proprie preferenze esclusivamente nell'ambito di quella lista, in numero non superiore ai due terzi dei candidati da eleggere. La preferenza espressa alla lista si intende voto a tutti i candidati.

13. Nel caso in cui le liste presentate contengano complessivamente un numero di candidati inferiore al numero dei candidati da eleggere, l'elettore potrà esprimere le proprie preferenze anche al di fuori di quelle liste, purché i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo, come da elenco trasmesso alla Commissione Elettorale e sempre nel rispetto della misura massima dei due terzi dei candidati da eleggere. Nella fattispecie la scheda elettorale conterrà, oltre alle liste presentate con un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere, un ulteriore spazio con un numero di righe in bianco fino alla copertura del numero dei candidati da eleggere.

14. Ciascuna scheda, su indicazione della Commissione elettorale, può prevedere righe in bianco per l'indicazione di uno o più membri in surroga i quali, nell'ambito delle rispettive liste, succedono secondo i criteri dell'art. 57 dello Statuto.

15. Ove non vengano presentate liste, l'elettore indica sulla scheda il cognome e nome e, nel caso di omonimia, anche l'anno di nascita degli eleggibili, rilevabili da apposito elenco affisso nel seggio elettorale a cura della Commissione, sempre nella misura massima di due terzi dei candidati da eleggere.

Art 31

Elezioni Delegati provinciali

Articoli di riferimento dello Statuto: art 13,28, 35

1. Il numero dei Delegati provinciali al Congresso Nazionale è determinato ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.
2. Il numero dei Delegati provinciali alle Assemblee Regionali è determinato ai sensi dell'art.35, 1° comma, lettera e) con le modalità di cui al comma 4 dell'art 28 dello Statuto.
3. Per le Unioni provinciali costituite nell'anno di celebrazione del Congresso partecipa solo il presidente provinciale.
4. Per le Unioni costituite nei tre anni precedenti la media degli iscritti è da riferire agli anni d'attività. In ogni caso le stesse avranno diritto ad esprimere almeno un delegato, oltre al presidente provinciale.
5. Per l'elezione dei Delegati al Congresso Nazionale, all'Assemblea Regionale e per l'elezione dei Rappresentanti al Consiglio Regionale l'elettore indica sulla scheda il cognome e nome ed, in caso di omonimia, anche l'anno di nascita degli eleggibili, rilevabili dall'apposito elenco affisso presso il seggio elettorale a cura delle Commissione elettorale.

Art 32

Il Consiglio Provinciale

Articoli di riferimento dello Statuto: art 32 e 37

1. Il Candidato al Consiglio Provinciale, che ha riportato il maggior numero di voti, convoca gli eletti per l'attribuzione delle cariche entro 30 giorni successivi all'elezione. La nuova composizione degli organismi provinciali verrà, senza indugio, trasmessa alla GEN.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio Provinciale contenente le indicazioni del luogo, giorno e ora, nonché l'ordine del giorno da discutere deve essere inviato agli aventi diritto almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
3. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente, a mezzo fax o e-mail con preavviso di almeno tre giorni con conferma stesso mezzo ricevente.
4. La convocazione della riunione di Consiglio è trasmessa ai Consiglieri Nazionali ed ai Consiglieri Regionali iscritti alla Unione Provinciale.
5. Il Consiglio Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 2 mesi.
6. Ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e vigilanza di cui alla lettera h) comma 4 art.37 dello Statuto, il Consiglio Provinciale può convocare, nel corso del loro mandato, i propri rappresentanti negli Organismi di Categoria.

Art 33 **Il Collegio dei Revisori**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 42

1. Il collegio dei Sindaci Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale con diritto di parola nelle materie di propria competenza.
2. Il collegio riferisce al Consiglio Provinciale nella prima riunione utile le risultanze delle verifiche periodiche.

Art 34 **Il Collegio dei Probiviri**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 43

1. All'atto del suo insediamento il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
2. Il Collegio esercita le proprie funzioni in base al Regolamento disciplinare Nazionale

Art 35 **Spese di partecipazione**

Articoli di riferimento dello Statuto: art 48

1. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale, delibera di rimborsare le spese di cui all'art. 48 comma 2 dello Statuto nazionale, ai delegati provinciali al congresso, previa verifica dello stato d'indisponibilità economica dell'Unione Provinciale su relazione del Segretario Nazionale Tesoriere, nel caso i delegati appartengano a:
 - Unioni Provinciali costituite o ricostituite da meno di due anni;
 - Unioni Provinciali con indisponibilità di cassa documentata. La situazione di difficoltà è documentata dai bilanci approvati degli ultimi due anni e regolarmente trasmessi ai sensi dell'art 35 2° comma del presente regolamento
2. Ai membri GEN e ai colleghi cui sono stati conferiti specifici incarichi, compresi i membri di commissioni nominati dagli Organismi nazionali, le spese di viaggio vitto e alloggio

saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione. Per l'utilizzo dell'autovettura propria si fa riferimento alla tariffa ACI con i limiti previsti dalla normativa fiscale.

3. Le spese di cui all'art. 48 3° comma dello statuto per la partecipazione ai lavori del Consiglio Nazionale saranno rimborsate secondo i seguenti criteri:
 - le spese sostenute dai Presidenti regionali o Consiglieri delegati saranno a carico dei rispettivi Consigli Regionali che adotteranno apposita delibera;
 - le spese viaggio sostenute dagli altri Consiglieri Nazionali saranno rimborsate su presentazione d'idonea documentazione in rapporto alla provenienza del Consigliere per un massimo di:
 - € 55 fino a 100 Km,
 - € 110 fino a 300 Km,
 - € 165 fino a 500 Km,
 - € 220 fino a 700 Km,
 - € 275 oltre i 700 Km;il chilometraggio sarà computato una sola volta dalla sede dell'unione provinciale di appartenenza al luogo ove si svolgeranno i lavori;
le eventuali spese di vitto e alloggio saranno a carico delle Unioni Provinciali secondo misura prevista con apposita delibera.
4. Le spese sostenute e documentate dal Segretario Nazionale o da suo delegato, inerenti l'attività, saranno integralmente rimborsate.
5. Le spese degli incontri annuali dei Presidenti Provinciali e dei Consigli Provinciali saranno a carico dei Consigli Provinciali.
6. Le spese di cui al presente articolo dovranno essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state sostenute.

Art 36 Bilanci

Articoli di riferimento dello Statuto: art 50

1. Il bilancio annuale deve riportare le voci relative alle spese previste statutariamente e quelle deliberate dagli organi dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – ANCL SU in adempimento delle proprie funzioni ed in attuazione dei fini statutari.
2. Le Unioni Provinciali ed i Consigli Regionali dovranno trasmettere i bilanci consuntivi, vistati dal collegio dei sindaci revisori, alla Giunta Esecutiva Nazionale – GEN – entro il 31 ottobre d'ogni anno. Le Unioni Provinciali dovranno altresì trasmettere entro la medesima data copia dei predetti bilanci ai Consigli Regionali. Il mancato invio alla GEN sarà considerato preclusivo del diritto di rimborso delle spese di cui al precedente art. 34 1° comma..
3. Tutte le spese rimborsabili agli associati che ricoprono cariche associative, devono essere inserite nei bilanci preventivi. Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali e i Consigli Provinciali devono adottare le opportune delibere per contemperare i flussi di entrata e di uscita.

4. La richiesta di rimborso delle spese di competenza del Consiglio Nazionale deve essere inoltrata alla Segreteria Amministrativa Nazionale che disporrà, previo controllo, il rimborso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. I Consigli Provinciali e Regionali, nella redazione dei propri bilanci, dovranno attenersi allo schema contabile predisposto dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art 37

Elettorato passivo – requisiti

Articoli di riferimento dello Statuto: art 51

1. Il periodo di tempo di due anni solari d'iscrizione quale requisito soggettivo dell'elettorato passivo è da intendersi nel senso che devono essere trascorsi almeno due anni dal momento della delibera di iscrizione alla data di svolgimento delle elezioni, con riconoscimento di un'intera annualità qualora l'iscrizione sia avvenuta entro il 30 giugno.

2. Lo stesso principio è da intendersi applicabile per il periodo di un anno d'anzianità d'iscrizione previsto per l'elezione a componente del Collegio dei Sindaci Revisori.

3. Nel caso di nuova costituzione d'Unione Provinciale o ricostituzione d'Unione Provinciale inattiva, si prescinderà dal requisito temporale di cui al precedente comma 1.-

Art 38

Incompatibilità

Articoli di riferimento dello Statuto: art 51

1. Si precisa che la incompatibilità di cui all'art. 51 comma 5 dello Statuto opera soltanto per le seguenti cariche nazionali:

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.C.L.;
- Componente del Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- Componente dei Collegi Nazionali dei Revisori dei suddetti organismi.

2. L'incompatibilità rileva allorché la elezione ad incarichi di cui sopra scaturisce da una candidatura o da una designazione di un organo sindacale. Pertanto, coloro che risultino eletti alle cariche di cui al punto 1) non potranno ricoprire, contemporaneamente, le seguenti cariche dell'Associazione:

Segretario Generale Nazionale

Consigliere Nazionale

Presidente Regionale

Presidente Provinciale

Art 39

Consultazione documenti

Articoli di riferimento dello Statuto: art 63

1. I libri dell'associazione sono:

- libro degli associati
- libro verbali dei congressi
- libro verbali delle Assemblee (Regionali e Provinciali)
- libro verbali riunioni di consiglio (Nazionale, Regionale, Provinciale)
- libro verbali della GEN
- libro determinazioni del Segretario Generale Nazionale
- libro verbali del collegio dei sindaci revisori

2. I libri dell'Associazione possono essere visionati su richiesta scritta motivata dagli associati che ne abbiano interesse diretto e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.